

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 28/06/2018

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 10.06.2013, un contratto di prestito personale, ancora in ammortamento alla data di presentazione del ricorso.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF lamentando l'errata indicazione del TAEG previsto nel contratto, atteso che ai fini del calcolo dello stesso non sono stati inclusi il costo delle polizze assicurative associate al finanziamento. Sul punto il ricorrente evidenzia il carattere obbligatorio delle polizze, la cui stipulazione sarebbe stata necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la stipula è stata contestuale a quella del contratto; che il premio è stato oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario.

Il ricorrente chiede, pertanto, che il Collegio disponga l'applicazione del tasso sostitutivo determinato *ex lege*, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e restituzione di quanto pagato in eccesso, oltre spese di assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, affermando la piena legittimità della propria condotta attesa la natura facoltativa della polizza assicurativa sottoscritta dal cliente. Sul punto l'intermediario eccepisce: che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa (ed eventualmente l'indicazione di un diverso TAEG); che è prevista la facoltà di recesso del cliente dal contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto; che nello stesso periodo in cui è stato sottoscritto il contratto *de quo* ne sono stati stipulati altri aventi condizioni economiche

analoghe pur senza copertura assicurativa alcuna; di aver fornito al cliente in sede di stipulazione del contratto di finanziamento una prospettazione comparativa dei costi del prestito in presenza ovvero in assenza della polizza.

Alla luce di quanto sopra l'intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione sottesa al presente procedimento concerne la presunta difformità tra il TAEG indicato in un contratto di prestito personale ed il TAEG effettivo, non essendo state considerate nel calcolo del primo le polizze assicurative sottoscritte dal ricorrente contestualmente al finanziamento.

Relativamente all'inclusione del costo delle polizze nel TAEG, le Disposizioni di Trasparenza del 2009 (cfr. *infra*) stabiliscono che vengano inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Nella prassi, tuttavia, si è rilevato il frequente collocamento di polizze qualificate formalmente come facoltative ma - di fatto - imposte dagli intermediari quali condizioni per ottenere il prestito (in passato, sul tema, sono intervenute l'IVASS e la Banca d'Italia con una lettera congiunta al mercato, che si sofferma sulle criticità emerse).

La questione è stata più volte esaminata dai Collegi territoriali che hanno dato rilievo ad una serie di "indici sintomatici" dell'obbligatorietà della copertura assicurativa sottoscritta, anche a fronte di polizze formalmente qualificate "facoltative". Da ultimo sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10617/2017 stabilendo quanto segue: *"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito; che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha fornito prova del collegamento funzionale tra la polizza e il finanziamento. La polizza risulta infatti stipulata contestualmente al contratto di finanziamento e per la medesima durata, prevede

un indennizzo proporzionato al debito residuo al momento dell'attivazione ed inoltre ha funzione di copertura del credito.

Tuttavia, si rileva che l'intermediario ha dimostrato di aver fornito in sede di conclusione del contratto una prospettazione comparativa dei costi del prestito in presenza ovvero in assenza della polizza. A tale circostanza, che risulterebbe già di per sé idonea a provare il carattere non obbligatorio della polizza si aggiunge il fatto che l'intermediario ha inoltre fornito prova di aver sottoscritto in un arco temporale contiguo a quello di stipulazione del contratto *de quo*, altri due contratti di a condizioni simili, pur in mancanza di una polizza a copertura del credito. Tali circostanze sono evidentemente idonei a contrastare l'efficacia probatoria degli elementi presuntivi forniti dal ricorrente, potendo quindi considerarsi raggiunta la prova del carattere non obbligatorio della polizza ai fini dell'erogazione del credito. Ne consegue che il TAEG indicato nel contratto deve ritenersi corretto.

Alla luce di quanto sopra, ed in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI